



COMUNE DI SAN VITO CHIETINO

(Provincia di Chieti)

Largo Altobelli, 1 – 66038 – San Vito Chietino – CH

Tel. 0872 61911 – Fax 0872 619150

(C.F. 00094240694)

www.comune.sanvitochietino.ch.it – E - mail: info@comune.sanvitochietino.ch.it

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO VOLONTARIO DI TUTELA AMBIENTALE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____ 2012

REGOLAMENTO **PER IL SERVIZIO VOLONTARIO DI TUTELA AMBIENTALE**

Art. 1 FINALITA'

1. Il Comune di San Vito Chietino, al fine di prevenire e contrastare comportamenti e condotte lesive dell'igiene urbana e dell'ambiente in generale, istituisce e coordina il Servizio Comunale di Volontariato di Tutela Ambientale.
2. Il servizio ha ad oggetto la vigilanza, verifica e controllo del rispetto delle norme dei Regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali poste in materia di igiene urbana e salvaguardia ambientale nonché la segnalazione agli organi preposti di violazioni nelle medesime materie.

Art. 2 VOLONTARIETA' DEL SERVIZIO

1. Il Servizio Comunale di Volontariato di Tutela Ambientale non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro.
2. L'organizzazione e l'esecuzione dello stesso è disciplinata dal Comune quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi.

Art. 3 FIGURE COSTITUENTI IL RAPPORTO DI VOLONTARIATO

1. Le funzioni ed attività di cui all'art.1, comma 2, sono affidate ad "Ispettori Ambientali Volontari".
2. Il servizio di volontariato è prestato nell'ambito del territorio comunale da cittadini residenti nel Comune di San Vito Chietino
3. Resta ferma la competenza della Polizia Locale e degli altri soggetti ed organi preposti alle attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni amministrative oggetto del presente regolamento,

Art. 4 DEFINIZIONE DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

1. Ai sensi del presente Regolamento, si definisce "Ispettore Ambientale Comunale" la figura del cittadino volontario che espleta il servizio di cui all'art.1, comma 2, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

Art. 5 CORSO FORMATIVO ASPIRANTE ISPETTORE AMBIENTALE

1. Il Comune organizza un corso di formazione di base per tutti gli aspiranti Ispettori Ambientali Comunali. Il corso di formazione viene offerto in forma gratuita dal Comune che metterà a disposizione materiale logistico e tecnico per tutta la durata del corso.
2. Il corso di formazione, della durata di 20 ore, sarà tenuto dal Responsabile del Servizio Ambiente, ovvero da personale dell'Ente appositamente delegato, con l'ausilio di personale della Polizia Locale e di esperti in materia all'occorrenza individuati dal Responsabile del Settore Ambiente.
3. Il corso di formazione consisterà in una parte teorica, avente argomento l'analisi delle norme oggetto del servizio, ed una parte pratica inerente, principalmente, la conoscenza delle problematiche del territorio comunale in materia ambientale.

Art. 6 NOMINA DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

1. Il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente organizzatore del servizio, nomina, con decreto motivato, gli Ispettori Ambientali Comunali tra i candidati reputati idonei a conclusione del relativo corso di formazione. Nel decreto sono indicati i contenuti della sfera operativa nell'ambito territoriale di competenza.

2. Il provvedimento di nomina ad Ispettore Ambientale Comunale ha durata annuale e può essere rinnovato, sospeso o revocato con decreto motivato del Sindaco.
3. All'Ispettore Ambientale Comunale viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle attività e funzioni attribuitegli.
4. L'Ispettore Ambientale Comunale è tenuto, nell'espletamento del servizio, a rendere visibile il tesserino di cui al comma precedente e ad indossare l'apposita casacca ovvero pettorina riportante l'indicazione del Comune e la qualifica ricoperta.
5. L'espletamento del servizio è di carattere volontario e gratuito, salvo eventuali contributi concessi dalla Regione o da altri Enti o di somme, eventualmente, elargite dal Comune a titolo di rimborso spese
6. Nei casi e con i limiti previsti dalla legge, il Sindaco, con decreto monocratico, può abilitare all'accertamento delle violazioni di regolamenti ed ordinanze comunali personale dipendente dell'Ente.

Art. 7 ATTIVITA' E FUNZIONI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

1. Gli Ispettori Ambientali Comunali esplicano le attività che si estrinsecano, sinteticamente, come segue :
 - nel presidio e controllo dello stato di igiene ambientale del territorio comunale;
 - nella verifica e controllo del rispetto delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti solidi urbani sia nei punti e nei contenitori dedicati alle varie tipologie di rifiuti sia nell'ambito della raccolta differenziata porta a porta, segnalando la violazione al trasgressore verbalmente ovvero mediante "avviso di trasgressione" scritto. In tal caso, l'Ispettore Ambientale Comunale è tenuto a comunicare, entro 24 ore, al coordinatore di cui al successivo art.8, l'avvenuto accertamento di violazioni delle norme aventi ad oggetto il servizio.
 - nel controllo delle modalità di svolgimento del servizio in generale, segnalando ai settori operativi ovvero ai soggetti ed organi competenti situazioni di degrado e/o di pericolo, nonché particolari concentrazioni di rifiuti che richiedano tempestivi interventi;
 - nel presidio informativo e di prevenzione agli utenti civili, industriali, artigianali e commerciali;
3. L'Amministrazione Comunale provvederà alla predisposizione di apposito modello di "avviso di trasgressione" che verrà utilizzato dagli operatori nello svolgimento delle loro funzioni.
4. Resta in capo ai soggetti appositamente delegati dall'Ente nonché alla Polizia Locale e dagli altri organi e soggetti preposti per legge, la potestà di accertamento della violazione e di irrogazione della relativa sanzione amministrativa.

Art. 8 DOVERI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

1. L'Ispettore Ambientale Comunale nell'espletamento delle proprie funzioni deve:
 - assicurare il servizio come stabilito dal presente regolamento e tramite il coordinamento del responsabile del Settore Ambiente ovvero del soggetto appositamente delegato;
 - svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località di cui all'eventuale ordine di servizio predisposto dal Coordinatore;
 - operare con prudenza, diligenza, perizia, cortesia, rispetto della privacy altrui;
 - operare prevalentemente con finalità educativa e di sensibilizzazione dei cittadini al rispetto delle norme in materia ambientale;
 - usare con cura e diligenza mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione.
2. E' fatto assoluto divieto all'ispettore ambientale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente da programmi di lavoro o in difformità dagli ordini di servizio predisposti dal coordinatore.

Art. 9 SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO

1. Gli organi istituzionali preposti possono segnalare al Sindaco eventuali violazioni, da parte dell'Ispettore Ambientale Comunale, delle norme di condotta prescritte dal presente regolamento.

Di tale segnalazione si terrà conto ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione ovvero di revoca dall'incarico.

2. Il Sindaco, previa istruttoria da parte dell'ufficio competente, dispone la sospensione o la revoca dall'incarico con decreto monocratico.

Art. 10 COMPITI DEL COMUNE

1. Il Comune, quale ente organizzatore del servizio, provvede con propri mezzi finanziari e anche con i mezzi finanziari eventualmente assegnati dalla Regione, al corretto funzionamento del servizio ed in particolare provvede a stipulare, in favore degli Ispettori Ambientali Comunali, apposita polizza assicurativa di copertura degli infortuni. I

Art. 11 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione da parte del Consiglio Comunale.